

Bruxelles, 10 febbraio 2017  
(OR. en)

6187/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0148 (COD)**

---

**CONSUM 40  
MI 119  
COMPET 89  
TELECOM 35  
JUSTCIV 24  
DIGIT 19  
IND 34  
CODEC 197**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori - Orientamento generale

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 25 maggio 2016 la Commissione ha presentato, corredandola di una valutazione d'impatto<sup>1</sup>, la proposta di regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Il testo, che si basa sull'articolo 114 del trattato, è stato presentato nel quadro del "pacchetto sul commercio elettronico", che contiene anche proposte legislative sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi<sup>2</sup> e sui blocchi geografici e altre forme di discriminazione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 9565 + ADD1+ ADD2 + ADD3.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 9706/16.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 9611/16.

La presente proposta sostituirà il regolamento (CE) n. 2006/2004<sup>4</sup> e intende mettere a punto meccanismi di cooperazione più efficienti tra le autorità nazionali incaricate dell'esecuzione della normativa dell'Unione europea (UE) in materia di consumatori, in particolare in risposta alle sfide dell'economia digitale e dello sviluppo del commercio al dettaglio transfrontaliero nell'UE.

2. La revisione del quadro relativo alla cooperazione per la tutela dei consumatori (CTC) conferirà maggiori poteri alle autorità nazionali, le quali potranno, ad esempio, verificare se i siti web impongono blocchi geografici ai consumatori, ordinare l'immediata chiusura dei siti web contenenti truffe o richiedere informazioni alle autorità di registrazione dei domini e alle banche per rivelare l'identità dell'operatore responsabile.

In caso di violazione dei diritti dei consumatori a livello dell'UE, la Commissione potrà coordinare azioni comuni con le autorità nazionali di contrasto per porre fine alle pratiche in questione, in particolare nei casi di infrazioni diffuse aventi dimensione unionale che possono danneggiare i consumatori in gran parte dell'UE.

3. Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale, che ha adottato un parere il 19 ottobre 2016<sup>5</sup>.
4. Al Parlamento europeo la proposta è stata portata all'attenzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), che il 17 giugno 2016 ha nominato relatrice Olga Sehnalova (S&D/CZ). La commissione IMCO dovrebbe votare la sua relazione nel marzo 2017.

## II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. L'esame della proposta è iniziato nel giugno 2016 con una discussione della valutazione d'impatto della Commissione da parte del Gruppo "Protezione e informazione dei consumatori". L'esame approfondito dell'intero testo è stato completato a settembre in seguito a sette riunioni del Gruppo.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1) - Testo consolidato: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R2006-20130708>

<sup>5</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo (relatore: Bernardo Hernandez Bataller (ES/Gruppo III)) - INT/798 del 19/10/2016.

Tutte le delegazioni hanno riconosciuto le sfide e l'importanza della tutela dei consumatori nel mercato unico, in particolare nel settore digitale, mediante il rafforzamento del quadro esistente in materia di CTC. Partendo da tale presupposto, hanno globalmente accolto con favore la proposta, sottolineando:

- la necessità di basarsi, all'atto del rafforzamento dei poteri delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale (civile o penale) e sui meccanismi di esecuzione esistenti, tenendo conto del principio di proporzionalità nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali;
  - l'esigenza di valutare attentamente la delicata questione di un aumento delle risorse alla luce dei costi legati alla riforma dei sistemi esistenti, in particolare per quanto riguarda i proposti meccanismi di compensazione/restituzione dei profitti, nell'attuale contesto di restrizioni di bilancio.
6. Sulla base delle osservazioni di cui sopra, il Gruppo ha esaminato il testo al fine di chiarire e semplificare il quadro proposto. Lo scopo principale era razionalizzare le misure di cooperazione e garantire la coerenza con le vigenti normative nazionali e dell'UE, segnatamente per quanto concerne il funzionamento della banca dati elettronica proposta e il regolamento generale sulla protezione dei dati.
7. Durante la sessione del Consiglio "Competitività" del 28 novembre 2016, la presidenza ha presentato una nota informativa<sup>6</sup> al punto "Varie". In tale contesto, alcune delegazioni hanno chiesto l'adozione di un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del febbraio 2017.
8. Il testo di compromesso della presidenza riportato nel documento 5870/17+COR 1 è stato discusso nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) dell'8 febbraio 2017. Da tale esame è emerso che la maggioranza delle delegazioni ritiene ora di poter accettare il compromesso della presidenza; al termine del dibattito il presidente ha concluso che il testo di compromesso sarà presentato al Consiglio "Competitività" del 20 febbraio 2017 al fine di giungere a un orientamento generale.

Il testo di compromesso riveduto della presidenza risultante dalla riunione del Coreper dell'8 febbraio 2017 figura nel documento 6190/17.

---

<sup>6</sup> Cfr. doc. 14604/16 + COR1.

### III. PRINCIPALI MODIFICHE DEL CONSIGLIO ALLA PROPOSTA

9. Il testo di compromesso della presidenza riflette gli sforzi costanti compiuti dalla presidenza e dagli Stati membri per trovare un giusto equilibrio tra i differenti interessi e obiettivi, dopo diciotto riunioni del Gruppo. Pertanto, la presidenza considera il testo di compromesso una solida base per giungere a un orientamento generale nella prossima sessione del Consiglio "Competitività" del 20 febbraio 2017. Alla luce di quanto precede, il compromesso della presidenza affronta le principali preoccupazioni degli Stati membri modificando la proposta della Commissione come segue:

i) Riorganizzazione dei poteri delle autorità competenti e del loro esercizio (articoli 8 e 9):

In particolare, si è chiarito che non tutte le autorità competenti devono detenere tutti i poteri. Se da un lato gli Stati membri dovrebbero essere dotati, ove possibile, di tutti i poteri, dall'altro sono liberi di organizzarli nel modo che ritengono opportuno, a condizione che possano garantire che tali poteri possano essere effettivamente esercitati in relazione a qualsiasi infrazione disciplinata dal regolamento.

ii) Chiarimento della cooperazione generale/assistenza reciproca (articoli 5, 6 bis, 11, 12 e 15), della cooperazione in relazione a infrazioni diffuse (articoli 15 bis, 15 bis bis, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis, 19, 29, 30 e 31), delle indagini concordate (articolo 36 bis che sostituisce l'articolo 32) e delle allerte (articoli 34 e 35):

In particolare è stata chiarita l'interazione tra la Commissione e le autorità competenti nell'avvio di un'azione coordinata ai sensi del capo IV. La partecipazione di ciascuna autorità competente a un'azione coordinata dovrebbe essere adeguata e proporzionata alla portata delle misure di indagine e di esecuzione che l'autorità competente deve applicare. Si è altresì precisato che, oltre ai procedimenti penali e giudiziari, gli Stati membri che si avvalgono solo di sistemi amministrativi potrebbero rifiutare di partecipare a un'azione coordinata, a condizione che abbiano già preso provvedimenti concreti mediante lo svolgimento di indagini o l'applicazione di misure di esecuzione in relazione alla stessa infrazione nei confronti dello stesso operatore.

iii) Semplificazione dei meccanismi di esecuzione:

Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure, sono stati soppressi, nell'ambito del regolamento, la sezione II sulle infrazioni diffuse aventi dimensione unionale (articoli da 21 a 27), il ricorso ad atti di esecuzione (fatta eccezione per l'articolo 43), il meccanismo di sorveglianza (articolo 33), nonché l'applicazione di sanzioni (articoli 4, 8 e 47) o compensazioni (articoli 8, 10, 18 e 29).

iv) Semplificazione degli obblighi degli Stati membri:

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti, sono stati soppressi gli obblighi relativi allo scambio di altre informazioni pertinenti per l'individuazione delle infrazioni e di informazioni sulla politica dei consumatori (articoli 36 e 39) e lo scambio di piani di esecuzione (articolo 46).

#### **IV. CONCLUSIONE**

10. La presidenza ritiene che il testo riportato nel documento 6190/17 rappresenti un compromesso equo ed equilibrato tra le opinioni espresse dalle delegazioni. Si invita il Consiglio a raggiungere su tale base un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 20 febbraio 2017.